

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

97° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

(Notturna)

**Presidenza del Presidente MORA
e del Vice Presidente DIANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (1017), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori

«Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- Mora (DC)	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
- Diana (DC)	34, 36, 42
CASCIA (Com.-PDS)	15, 29, 37
DIANA (DC)	3, 6
EMO CAPODILISTA (DC)	3, 15, 20 e <i>passim</i>
MARGHERITI (Com.-PDS)	3, 4, 6 e <i>passim</i>
MICOLINI (DC), relatore alla Commissione	2, 3, 6 e <i>passim</i>
RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	2, 3, 4 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 21,05.

Presidenza del Presidente MORA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (1017), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori

«Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini», d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori: «Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, rinviato nella seduta pomeridiana.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 10.5, che è stato riformulato come segue:

Al comma 1, lettera b), penultima riga, dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protette» ed aggiungere «e le indicazioni geografiche tipiche» e dopo le parole «articolo 16,» sostituire le altre con le seguenti: «coadiuvata dagli organismi tecnici e dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti».

10.5

MARGHERITI

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti successivi, sui quali relatore e Governo si sono espressi favorevolmente.

Metto ai voti l'emendamento 10.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.11.

EMO CAPODILISTA. La condanna per la riduzione dei mosti è inferiore di quella prevista nel disciplinare. Bisognerebbe dire che il programma è la riduzione del vino denunciabile come vino a denominazione, perchè la maggior parte dell'altro sarà venduto come vino da tavola.

MARGHERITI. Insisto affinché si lasci la dizione precedente che è «ridurre la resa ad ettaro denunciabile». È scontato che ci si riferisca al vino DOCG o DOC dal momento che si prevede in un disciplinare di produzione di vini DOCG o DOC. Nel disegno di legge non abbiamo mai parlato dei vini da tavola perchè non vi rientrano.

DIANA. Se il senatore Emo Capodilista è caduto nell'equivoco, ritenendo che il termine «denunciabile» possa essere interpretato come produzione che va denunciata, allora invece di «denunciabile» possiamo dire: «classificabile come vino DOCG o DOC».

MARGHERITI. Accetto il suggerimento del senatore Diana e ritiro l'emendamento 10.11.

DIANA. Signor Presidente, presento allora il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera c), alla terz'ultima riga sostituire le parole: «denunciabile» con le parole «di vino classificabile come vino DOCG o DOC».

10.12

DIANA

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore ed esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dal senatore Diana.

È approvato.

Comunico che da parte del senatore Margheriti e di altri senatori è stato presentato il seguente ordine del giorno, relativo al comma 1:

«La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, in riferimento al comma 1, lettera c), dell'articolo 10 del testo unificato dei disegni di legge n. 1017 e n. 2162, auspica che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si orienti ad approvare i disciplinari di produzione ove la resa di vino per ettaro in essi prevista non superi i 55 hl/ha per i vini rossi e rosati a DOCG, i 65 hl/ha per i vini bianchi a DOCG, i 70 hl/ha per i vini rossi e rosati a DOC, gli 85 hl/ha per i vini bianchi a DOC, i 100 hl/ha per i vini a IGT rossi e rosati, i 115 hl/ha per i vini a IGT bianchi».

(0/1017-2162/1/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Le quantità menzionate in questo ordine del giorno facevano parte dei disegni di legge presentati dai ministri Mannino e Saccomandi. Da parte del Comitato nazionale vini c'è una raccomandazione per rafforzare le loro possibilità di muoversi in tal senso, tant'è vero che con questo ordine del giorno ci limitiamo ad auspicare un simile orientamento.

Quindi la motivazione dell'ordine del giorno sta nella necessità di garantire rigorosamente la qualità dei diversi tipi di vino, soprattutto di quelli di origine controllata e garantita.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

MARGHERITI. Non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Il senatore Margheriti ha presentato un altro ordine del giorno. Ne do lettura:

«La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica impegna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a prevedere – nel decreto di cui al comma 2, dell'articolo 10, del testo unificato in esame, fra gli ulteriori elementi che possono essere stabiliti nei disciplinari – i seguenti:

a) la facoltà di utilizzare, in associazione alla denominazione di origine, nomi geografici o amministrativi di territori ricadenti all'interno della zona di produzione, a condizione che non ripetano il nome della denominazione di origine principale; che siano espressamente indicati in elenco positivo; che il territorio sia individuato nei suoi confini geografici o amministrativi; che il territorio abbia particolari caratteristiche storico-ambientali e rilevanza di carattere enologico; che la disciplina viticola ed enologica sia più restrittiva. Qualora il territorio della sottozona non sia individuato o individuabile per delimitazione

amministrativa, esso, anche in caso di nome amministrativo, dovrà essere delimitato in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto degli usi leali e tradizionali, su cartografia 1:25.000.

Non possono essere utilizzati altri riferimenti geografici oltre a quelli espressamente previsti. La denominazione di origine non può essere ripetuta o modificata, se non espressamente previsto dai disciplinari. In conformità alla regolamentazione comunitaria, è consentito fare riferimento ai nomi aziendali o di fattorie relativi a produttori singoli o associati o a raggruppamenti di produttori od a singole vigne (seguite dal toponimo), a condizione che le uve siano state raccolte e vinificate nell'azienda o in una delle aziende se queste sono costituite da più vigneti o poderi od aziende aventi anche un unico centro di vinificazione; che il vino derivi interamente dai terreni vitali dell'azienda o delle aziende o del podere o delle vigne cui si fa riferimento; che sia stato vinificato, invecchiato ed affinato separatamente in azienda e che il nome sia riportato in modo tale da non creare confusione con i riferimenti a sottozone o ad altri nomi geografici previsti dal disciplinare;

b) le disposizioni circa le modalità di designazione e presentazione;

c) le modalità di elaborazione per i vini liquorosi, eventuali indicazioni di pratiche enologiche se diverse da quelle tradizionali disciplinate dalla legislazione vitivinicola vigente e loro limiti; l'eventuale possibilità, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, di effettuare la tradizionale pratica correttiva con mosti o vini di fuori zona, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla CEE e dal disciplinare;

d) la facoltà di adeguare la densità di piantagione, la forma di allevamento, la piattaforma ampelografica aziendale e di introdurre vitigni miglioratori, anche in tempi lunghi, ma programmati e prefissati nel disciplinare, sino alla scadenza dai quali i produttori continuano ad usufruire della DOCG o DOC;

e) l'eventuale destinazione, ai fini dell'utilizzo di nomi geografici per i prodotti da essi derivati (grappe, acquaviti di vino), dei sottoprodotti (vinaccia, torchiatura, feccia pompabile) e dei superi di resa comunque ottenuti, che vanno presi in carico negli appositi registri ai fini della loro specifica destinazione, ferma restando la resa massima di vino per unità di superficie che può avere diritto alla denominazione;

f) le modalità, le condizioni e gli eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di origine, sia per quanto riguarda l'eventuale invecchiamento o affinamento del vino, con l'osservanza della razionale tecnica enologica, sia, infine, per quanto attiene alla elaborazione di vini liquorosi, anche al di fuori della zona di origine da cui proviene il prodotto;

g) le disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti, che al consumo non può superare i 5 litri per i DOCG ed i 60 litri per i DOC; le relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio, ivi compresi i dispositivi di chiusura, nonchè norme atte a garantire le indicazioni relative all'annata di produzione;

h) l'uso di specificazioni aggiuntive ivi comprese «classico», «riserva», «novello» e menzioni specifiche tradizionali;

i) la conferma, se già ottenuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, della qualifica di «superiore», determinandone le condizioni;

l) la rivendicazione opzionale di differenti denominazioni di origine «controllata» per vini provenienti dallo stesso vigneto e modalità per esercitare tale opzione;

m) gli usi locali, leali e costanti, e ogni aggiornamento tecnico viticolo ed enologico utile a conferire, mantenere e migliorare l'immagine e le caratteristiche qualitative che hanno accreditato o che si presume accrediteranno maggiormente le denominazioni sul mercato;

o) le eventuali possibilità, limitazioni o divieti di utilizzare nella etichettatura menzioni facoltative della CEE».

(0/1017-2162/2/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. L'ordine del giorno è composto di due parti; la prima, fino alla lettera o) esclusa, riprende la proposta fatta dal ministro Gorla, che chiese alla Commissione se riteneva di poter risolvere il problema inserendo questi commi nell'articolo 10, o se al contrario - trattandosi di norme che possono essere parte integrante dei disciplinari di produzione - si preferisse non inserirli nel disegno di legge ma solo in un ordine del giorno di indirizzo per il Ministro dell'agricoltura.

Con questo ordine del giorno si dà la possibilità al Governo di modificare i disciplinari di produzione, valutando volta per volta le proposte avanzate dai produttori.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. In comitato ristretto avevamo deciso di non inserire queste norme nell'articolo, affinché per le decisioni che comunque il Ministro vorrà prendere sia prevista una maggiore possibilità di aderire all'evoluzione del processo legislativo. Per questo abbiamo chiesto al Ministro di intervenire sulla materia attraverso decreti piuttosto che attraverso la legge.

DIANA. Signor Presidente, al ministro Gorla noi avevamo chiesto di non scendere a dettagli così impegnativi e stringenti e di dedicarsi ad un testo di legge che fosse più elastico. Se questo è il concetto credo che forse la dizione «impegna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste» sia un po' troppo forte anche perchè dopo si dice che «non possono essere utilizzati altri riferimenti geografici»; in questo modo reintroduciamo in pratica dei riferimenti molto precisi che forse sarebbe il caso di evitare. Sarebbe meglio accogliere questo ordine del giorno come una raccomandazione al Governo e non come un impegno.

MARGHERITI. A nostro avviso questo ordine del giorno deve comunque impegnare il Ministro a tenerne conto perchè non è una richiesta che proviene dai rappresentanti della Commissione agricoltura del Senato bensì dai produttori e dai consorzi che vogliono avere su queste problematiche un impegno abbastanza preciso affinché venga dato un indirizzo, sulla base del quale poi il Ministro valuterà di volta in volta come comportarsi in concreto, che dovrebbe essere esplicitato sia

pure nell'ambito di un ordine del giorno e non di un emendamento alla legge.

- RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo può accettare questo ordine del giorno soltanto come raccomandazione; un impegno di questo tipo è come se fosse contenuto nella legge.

MARGHERITI. Signor Presidente, chiediamo che il nostro ordine del giorno venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1017 - 2162/2/9 presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.9, presentato dai senatori Margheriti e Scivoletto.

MARGHERITI. Signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo dà parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

MARGHERITI. Signor Presidente, l'emendamento 10.6 da noi presentato si illustra da sè in quanto attiene al coordinamento tecnico.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo dà parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6.

È approvato.

Pertanto l'emendamento 10.7 resta assorbito.

L'emendamento 10.8, presentato dal relatore, viene ritirato.

Metto ai voti l'articolo 10 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 10.

(Disciplinari di produzione)

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine;

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione composta da membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozona, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonché su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;

b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

d) dal parere della regione interessata.

5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti:

- a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
- d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
- e) la resa massima di uva per ettaro;
- f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;
- g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;
- h) la resa uva-vino;
- i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

È approvato.

Art. 10-bis.

(Albo degli imbottiglieri)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri di ciascun vino a DOC o a DOCG.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nell'ultima riga, dopo «vino a», sostituire «DOC e DOCG» con «DOCG, DOC e IGT».

10.bis.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.bis.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10-bis nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11

(Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOC, DOCG e IGT)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine protette (DOC e DOCG) e delle indicazioni geografiche protette (IGT) e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

2. Per l'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine protette (DOC e DOCG) e delle indicazioni geografiche protette (IGT), ovvero per la modifica dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine di cui all'articolo 16.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, settima riga, dopo le parole: «Denominazioni di origine», sopprimere la parola: «protette», ed alla riga successiva dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 2, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

11.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1 e comma 2, sostituire le parole: «protette (IGT)» con le parole: «tipiche (IGT)».

11.2 MICOLINI

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il parere favorevole dato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 11.1.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 11.2.
Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori il seguente ordine del giorno:

«La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, nell'approvare il comma 1 dell'articolo 11 impegna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a prevedere nel regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la prassi dell'«audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici» come previsto dall'articolo 19, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963».

(0/1017-2162/3/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

MARGHERITI. No.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12:

CAPO III

ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO

Art. 12.

(Analisi chimico-fisica ed esame organolettico)

1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOC e delle DOCG e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine protette, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per le DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOC e della DOCG.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla competente Camera di commercio, da apposite «Commissioni»

istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrica degli albi e vigneti.

3. Le Commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dagli enti camerali suddetti. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni protette di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla penultima riga del comma 6, dopo le parole: «stabilendo anche» inserire la vocale: «i».

12.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 12, al comma 7, penultima riga, dopo la parola: «denominazioni», sopprimere la parola: «protette».

12.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

CAPO IV

RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE E DENUNCE DI PRODUZIONE

Art. 13.

(Denuncia delle superfici vitate)

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti a DOC, DOCG e a IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» o a «indicazione geografica protetta».

2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia.

4. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere istituita una scheda ampelografica da redigere in conformità alle modalità previste dallo stesso decreto.

6. La scheda, se istituita, è allegata in copia al registro di carico e scarico del vinificatore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «DOC e DOCG» con: «DOCG, DOC»; nell'ultima riga sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

13.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

13.2 MICOLINI

Sopprimere i commi 5 e 6.

13.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*, Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.1.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 13.2.

EMO CAPODILISTA. Desidero fare una breve osservazione. Teniamo conto che i conduttori possono variare nel giro di due o tre anni. Dovranno allora essere i proprietari dei vigneti a denunciare la superficie e non i conduttori.

MARGHERITI. Però il responsabile è il conduttore.

EMO CAPODILISTA. È responsabile della denuncia di produzione, non della vigna.

CASCIA. Anche della vigna, perchè c'è un contratto d'affitto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

MARGHERITI. In sostanza, si vuole superare la richiesta della scheda ampelografica, che è cosa assai complicata e anche dispendiosa. Si cerca di fare in modo che vi si giunga strada facendo tramite l'impegno dei consigli interprofessionali e dei consorzi, tant'è vero che presentiamo il seguente ordine del giorno tendente ad incentivare la formazione della scheda ampelografica, ma non attraverso i tecnici:

«La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica auspica che gli organi di autogestione delle

DOCG, DOC e IGT (i Consigli interprofessionali e i Consorzi volontari di tutela di cui ai successivi articoli 18 e 19 della presente legge) operino per costruire autonomamente le condizioni per predisporre ed istituire le schede ampelografiche da allegare alla denuncia delle superfici vitate».

(0/1017-2162/4/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno. Certo, il presente provvedimento è complesso e se inseriamo questi nuovi provvedimenti da attuarsi da parte degli imprenditori agricoli esso diverrà veramente non gestibile, visto anche il carico di burocrazia che comporta.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento 13.3 ed accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1017-2162/4/9, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)

1. Per ciascun vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito «albo dei vigneti» per vini a denominazione di origine protetta, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitali destinati alla produzione di vini ad «indicazione geografica protetta» devono essere denunciati e iscritti negli speciali «elenchi delle vigne» per vini ad indicazione geografica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei

vigneti e nell'elenco delle vigne, l'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, quarta riga, dopo le parole: «per vini a denominazione di origine» abrogare la parola: «protetta»;

al comma 2, seconda riga, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica» e così nell'ultima riga.

14.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCVOLETTO

Al comma 2, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

14.2 MICOLINI

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*.
Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 14.2.
Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

CAPO V

RIVENDICAZIONE DELLA DOC, DOCG E IGT

Art. 15.

*(Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale
della produzione vitivinicola)*

1. La rivendicazione della denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» e della «indicazione geografica protetta» è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino ad «indicazione geografica protetta» o a denominazione d'origine «controllata» o «controllata e garantita», deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, unitamente alla copia della scheda ampelografica aziendale, se istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

3. Le camere di commercio, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di 30 giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 19 appositamente delegati. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, la camera di commercio provvede a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, i dati relativi alla denuncia di produzione presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consigli interprofessionali ed i consorzi volontari di tutela delegati di cui agli articoli 18 e 19 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOC e delle DOCG, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico ed altre eventuali condizioni di coltivazione;

b) determinare la produzione massima classabile DOC e DOCG, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari riconosciuti o dei consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOC e DOCG non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOC e a DOCG. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonchè ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine protetta e di ciascuna indicazione geografica protetta ed inviare una

relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale di cui all'articolo 16, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni delle uve ai fini della loro denominazione a DOCG e a DOC che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione, decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina delle schede ampelografiche aziendali se istituite ai sensi dell'articolo 13, comma 4, dei termini e della modulistica concernente la denuncia delle uve e le dichiarazioni delle uve, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, sostituire le parole: «DOC, DOCG» con: «DOCG, DOC».

V.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «controllata o controllata e garantita» con le parole: «controllata e garantita o controllata».

Sostituire, dopo la parola: «geografica» la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

15.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo le parole: «delle uve», sopprimere le altre.

15.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO

Al comma 2, prima riga, dopo la parola: «vino», sopprimere le altre fino alla parola: «garantita» e sostituirlle con le seguenti: «a denominazione di origine "controllata e garantita", "controllata" o ad "indicazione geografica tipica"».

15.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO

Al comma 1 e 2, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

15.4

MICOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «Camere di Commercio», abrogare le altre fino al termine del comma.

15.5

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo le parole: «appositamente delegati», aggiungere le seguenti: «o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute».

15.6

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «di origine», abrogare la parola: «protette».

15.7

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 5, lettere a), b) e c), invertire le parole: «DOC e DOCG» in: «DOCG e DOC».

Al comma 6, dopo la parola: «geografica», sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

15.8

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 9, dopo le parole: «il regolamento», sopprimere le altre fino al comma 4;

nella penultima riga, sostituire la parola: «IGP» con «IGT».

15.9

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

EMO CAPODILISTA. Riguardo all'emendamento 15.2, vorrei sapere dal senatore Margheriti qual è la differenza tra la denuncia di produzione e la dichiarazione di produzione.

MARGHERITI. Non c'è alcuna differenza, per questo motivo ho presentato l'emendamento che tende ad eliminare il riferimento alla dichiarazione di produzione.

EMO CAPODILISTA. Mi sembra, però, che la denuncia di produzione si riferisca alle uve mentre la dichiarazione di produzione sia riferita al vino.

MARGHERITI. Signor Presidente, accogliendo l'interpretazione del collega Emo Capodilista, ritiro l'emendamento 15.2. Gli emendamenti 15.1, 15.3, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 e 15.9 si illustrano da sè.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 15.4 si illustra da sè. Esprimo parere favorevole sugli altri emendamenti.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento V.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 15.4.

Metto ai voti l'emendamento 15.5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 15.

(Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola)

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del

vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;

b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonchè ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Ne dò lettura:

CAPO VI

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE

Art. 16.

*(Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
di origine protette)*

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini, cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette dei vini.

2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti del Comitato secondo la seguente ripartizione:

- a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
- e) tre membri scelti fra sei designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
- f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle Camere di commercio, in rappresentanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;
- h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;
- i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;
- l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle Camere di commercio in rappresentanza dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine protette;
- m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine protette, in rappresentanza dei consorzi volontari di tutela;
- n) tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
- o) sei membri, di cui due dell'Italia settentrionale, due dell'Italia centrale e due dell'Italia meridionale, scelti fra dodici designati dalle Organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale e dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
- p) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;
- q) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
- r) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;
- s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

t) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

u) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

6. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» ovvero ad una «indicazione geografica protetta», partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata.

7. Il Presidente ed i componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

8. Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita», ad «indicazione geografica protetta», proponendo strategie di intervento;

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche protette riconosciute e dei loro disciplinari;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine protetta;

d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri Organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine protetta;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine protetta nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini e a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» e ad «indicazione geografica protetta», avvalendosi delle Commissioni di degustazione di cui all'articolo 12;

i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le Regioni, le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta.

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei

vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere in via adesiva autonoma il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta.

11. Per le spese annuali di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protetta dei vini italiani e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPO VI

Sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere le seguenti: «e delle indicazioni geografiche tipiche».

VI.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Nelle rubriche, sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere le seguenti: «e delle indicazioni geografiche tipiche».

16.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 è sostituito dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani».

16.2 MARGHERITI

Al comma 5, dopo la lettera m), aggiungere la seguente lettera: «mm) un membro scelto fra tre designati dai Consigli Interprofessionali per le Denominazioni di origine».

16.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 5, alla lettera o), sopprimere le parole: «e delle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli».

Aggiungere la seguente lettera: oo) tre membri su sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli.

16.4 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 6, invertire le parole: «controllate» o «controllate e garantite».

Dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con: «tipica».

16.5 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 8, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» e aggiungere le seguenti: «e delle indicazioni geografiche tipiche».

Alla lettera a), invertire le parole: «controllata, controllata e garantita» e sostituire la parola: «protetta» con: «tipica».

Alla lettera c), sopprimere la parola: «protetta».

Alla lettera f), sopprimere la parola: «protetta».

Alla lettera h), invertire le parole: «controllata», «controllata e garantita».

Alla lettera i), dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Alla lettera l), sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Alla lettera m), dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

16.6 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 8, lettera a) e comma 8 lettera i), sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

16.7

MICOLINI

Dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

16.8

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Sostituire il comma 11 con il seguente: «per le spese annuali del comitato di cui al comma 1 e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali ci si avvale dell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

16.9

MARGHERITI

Passiamo alla votazione dell'emendamento VI.1.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento VI.1.

È approvato.

Metto ai voti il conseguente emendamento 16.1, relativo alla rubrica dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 16.2.

MARGHERITI. Questo emendamento, interamente sostitutivo del comma 1, tende a recepire le osservazioni contenute in forma di condizioni nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. È una norma transitoria e pertanto potrebbe essere spostata all'articolo 31.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione bilancio non ha espresso una raccomandazione ma una condizione, alla quale questo emendamento risponde, non mi sembra opportuno inserirlo tra le norme transitorie. Dato che l'istituzione del nuovo Comitato nazionale creerebbe l'equivoco o il dubbio circa la sorte del vecchio comitato, mi

sembrerebbe non improprio inserire questa norma nel testo dell'articolo 16.

CASCIA. Le argomentazioni del Presidente sono convincenti.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 16.3.

MARGHERITI. Poichè con questa legge viene istituito un altro organismo, quello dei consigli interprofessionali provinciali laddove non esistono i consorzi, nel comitato ci sarebbe uno squilibrio se fosse previsto soltanto il rappresentante dei consorzi e non quello dei consigli.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi emendamenti.

MARGHERITI. Per quanto riguarda l'emendamento 16.4 avevamo cercato di risolvere il problema della rappresentanza delle unioni nazionali dei produttori con quella delle organizzazioni professionali. Giustamente, però, ci è stato fatto notare dalle associazioni dei produttori che sono qualcosa di diverso e non dipendente dalle organizzazioni professionali.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento e sugli emendamenti 16.5, 16.6 e 16.7.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda sul parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 16.7.

Passiamo all'esame dell'emendamento 16.8.

EMO CAPODILISTA. Vorrei sapere cosa esattamente vuol dire «abusivo esercizio di servitù» di cui si fa menzione al comma 10 dell'articolo.

PRESIDENTE. Il contenuto della servitù è il più vasto possibile. Immagino ci si voglia riferire ad un esercizio di servitù che non è consentito nè da un titolo nè da ragioni di pubblica necessità.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Ad esempio, se nelle vicinanze di una grande fabbrica esiste un problema di inquinamento il comitato può agire.

PRESIDENTE. È chiaro che c'è una difesa del singolo; in più il comitato può agire in giudizio.

EMO CAPODILISTA. Ma tutti gli esercizi abusivi di servitù sono perseguibili.

PRESIDENTE. In questo caso si aggiunge una legittimazione del comitato nei confronti di soggetti privati e pubblici.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento 16.8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 16.9, interamente sostitutivo del comma 11 in conformità delle condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 16.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione:

- a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
- e) tre membri scelti fra sei designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
- f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
- g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;
- h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;
- i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

6. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una denominazione di origine ovvero ad una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata.

7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

8. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai

prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'articolo 13, comma 2;

i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente DIANA

Art. 17.

(Segreteria del Comitato)

1. La sezione amministrativa del Comitato di cui all'articolo 16 è retta da un funzionario del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

È approvato.

CAPO VII

**«CONSIGLI INTERPROFESSIONALI PER LE DENOMINAZIONI
DI ORIGINE» E «CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA»**

Art. 18.

(Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine)

1. Qualora per una DOC, una DOCG o una IGT non sia costituito un Consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, comma 1 lettere A, B, C, D, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrici di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio interprofessionale per la denominazione di origine protetta, nominato dalla Giunta della Camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOC, DOCG o IGT ricadenti in più province, possono istituirsi Consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento dell'attività dei consigli.

3. Il Consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOC, DOCG e IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOC, DOCG e IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della Regione e della Camera di Commercio in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni, e di quant'altro di competenza delle Regioni e delle Camere di Commercio in materia di vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta.

4. Il Consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del Consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine protetta, che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19 lettere A, B, C, D.

5. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e che riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «ricadenti in più province» sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

18.1

MICOLINI

Ai commi 1 e 3 invertire le parole: «DOC, DOCG» in «DOCG, DOC».

Inoltre, sempre al comma 1, dopo la parola «origine» sopprimere la parola: «protetta».

Al comma 4, dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protetta».

18.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, ultima riga, dopo la parola «finanziamento» aggiungere le parole: «e all'autofinanziamento».

18.3

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, ultima riga, sopprimere la parola: «protetta» e sostituire dopo la parola «geografica» la parola «protetta» con «tipica».

18.4

MARGHERITI

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 18.1 si illustra da sè.

MARGHERITI. Signor Presidente, gli emendamenti 18.2 e 18.4 si illustrano da sè. L'emendamento 18.3 è teso ad estendere la possibilità di autofinanziamento, prevista per i consorzi, anche ai consigli interregionali.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 18.

(Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche)

1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrici di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede

nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli interprofessionali.

3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottiglieri, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1.

5. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

È approvato.

MICOLINI. Abbiamo deciso che il Consiglio interprofessionale e il Consorzio hanno gli stessi compiti; proporrei di modificare in tal senso l'articolo 18.

Presidenza del Presidente MORA

MARGHERITI. Bisogna riscriverlo tutto.

CASCIA. A meno che con un emendamento non invertiamo l'ordine degli articoli 18 e 19, cioè collochiamo prima l'articolo sui Consorzi e poi quello sui Consigli interprofessionali.

MARGHERITI. È una soluzione che mi sembra coerente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Ne do lettura:

Art. 19.

(ConSORZI volontari di tutela)

1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta possono essere costituiti Consorzi volontari di tutela con l'incarico di vigilare sulla denominazione per la tutela della quale sono stati costituiti e sull'esatta osservanza delle norme in materia. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati ai consorzi volontari che:

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti di una DOC o DOCG o all'elenco delle vigne di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

2. È altresì consentita la costituzione di Consorzi volontari per più denominazioni nel caso in cui le zone di produzione dei prodotti interessati siano in tutto o in parte coincidenti e che riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

3. I Consorzi costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui al successivo articolo 20 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette.

4. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protetta» e dopo la parola «geografica» sostituire la parola «protetta» con la parola «tipica».

Inoltre, sostituire le parole dopo «tutela con» fino a «materia» con le seguenti: «l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC e IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della Regione e della camera di commercio in materia di gestione degli albi dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, alla distribuzione dei contrassegni e a quant'altro di competenza delle regioni e delle camere di commercio in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica».

19.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera a), invertire le parole: «DOC o DOCG» in «DOCG o DOC».

19.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire la parola: «prodotti» con la seguente: «vini».

19.3 MICOLINI

MARGHERITI. Gli emendamenti si illustrano da soli.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 19.3 si illustra da sè. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del senatore Margheriti.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti all'articolo 19.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 19.

(Consorzi volontari di tutela)

1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonchè compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

2. È consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

È approvato.

Art. 20.

*(Attività dei Consigli interprofessionali
e dei Consorzi volontari di tutela)*

1. I Consigli interprofessionali ed i Consorzi volontari di tutela autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

2. L'attività dei Consigli interprofessionali e dei Consorzi volontari di tutela autorizzati si svolge:

a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

b) a livello amministrativo, per assicurare il rispetto della denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 16, comma 9, d'intesa con le Regioni.

3. Ai Consigli ed ai Consorzi riconosciuti di cui al comma 1 è altresì conferito il compito:

a) di collaborare con le Regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura di DOC, DOCG e IGT;

b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

4. I funzionari dei Consigli interprofessionali e dei Consorzi volontari di tutela autorizzati sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

5. I Consigli interprofessionali ed i Consorzi volontari di tutela sono coordinati dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

6. Le modificazioni degli statuti dei Consorzi volontari di tutela sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19 comma 1, nonché le condizioni per consentire ai Consigli interprofessionali ed ai Consorzi volontari di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica con le seguenti: «(Attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali)».

20.1

DIANA

Al comma 1, dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protetta» e dopo la parola «geografica» sostituire la parola «protetta» con la parola «tipica».

Al comma 3, lettera a), invertire le parole «DOC, DOCG» in «DOCG, DOC»;

alla lettera b), dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protetta» e dopo la parola «geografica» sostituire la parola «protetta» con la parola «tipica».

20.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

DIANA. L'emendamento 20.1 trae origine dalla precedente discussione tra i senatori Micolini, Margheriti e Cascia circa l'opportunità di collocare prima l'articolo sui Consorzi volontari e poi quello sui Consigli interprofessionali. Con il mio emendamento propongo di modificare in tal senso anche la rubrica. Evidentemente tale inversione va estesa anche al testo dell'articolo.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 20.2.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo si esprime favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

È approvato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE
DEI VINI

Art. 21.

(Designazione e presentazione dei vini)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino di capacità non superiore a litri 5.

È approvato.

Art. 22.

(Recipienti dei vini e contrassegno di Stato)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita».

2. La tappatura «a fungo» e a «gabbietta» è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra spumanti e frizzanti della stessa origine.

3. I vini con denominazione di origine «controllata e garantita» devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce al bilancio dello Stato.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, la regolamentazione CEE prevede che siano fissate le capacità e il materiale dei recipienti. È proprio necessario stabilire per decreto il colore, la forma e la tipologia delle bottiglie? Non vorrei che finissimo per fare gli interessi di chi

specula su queste attività in quanto ci troviamo di fronte ad un decreto che è in ritardo sull'evoluzione del mercato. Oggi infatti il consumatore guarda molto anche al colore e alla forma delle bottiglie.

MARGHERITI. Ciò non viene stabilito con una legge bensì viene demandato a un decreto ministeriale.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Non possiamo lasciare questa possibilità alla cortesia dei singoli. Potremmo trovarci altrimenti di fronte alle cose più strane.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo sulla formulazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Art. 23.

(Impiego delle denominazioni geografiche)

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita», in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine protetta, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOC, DOCG e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore e con l'osservanza di quanto stabilito all'articolo 10.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» o di una «indicazione geografica protetta» esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine protette, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come «indicazione geografica protetta».

6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini ad «indicazione geografica protetta» e a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

7. Non sono considerati denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un VQPRD o ad un vino IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non protette ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato Regolamento CEE n. 2392/89.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, invertire le parole «DOC, DOCG» in «DOCG, DOC».

23.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Ai commi 4, 5 e 6, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

23.2 MICOLINI

Ai commi 6, 7 e 8, dopo la parola: «Geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

23.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «È comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigno».

23.4 MICOLINI

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo concorda sul parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 23.

(Impiego delle denominazioni geografiche)

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i

nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.

6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere *c*), *d*), *f*) ed *h*), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. È comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

È approvato.

Art. 24.

(Vini frizzanti)

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.

2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.

3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino ad IGT o ad un vino a DOC o a DOCG come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.

4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.

5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: «IGT», «DOC», «DOCG» conformemente alla categoria di appartenenza e

secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai commi 3 e 5, invertire le parole: «DOC o DOCG» in «DOCG o DOC».

24.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 25.

(Vini liquorosi)

1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o già riconosciuti DOC o DOCG qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive denominazioni.

2. È altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie come vini IGT o vini DOC o DOCG.

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, è in ogni caso obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai commi 1 e 2, invertire le parole: «DOC o DOCG» in «DOCG o DOC».

25.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

CAPO IX

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 26.

(Concorsi enologici)

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da Enti definiti «organismi» ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, per la partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione per il regolamento di concorso, per il rilascio, la gestione ed il controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Al comma 1, penultima riga, dopo le parole: «di origine» sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere «e delle indicazioni geografiche tipiche».

26.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

I lavori, sospesi alle ore 23,05, vengono ripresi alle ore 23,25.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27:

CAPO X

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 27.

*(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette)*

1. Chiunque produce o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche protette, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine «controllata» o «controllata e garantita» vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 22, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a trenta milioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini ad «indicazione geografica protetta» ovvero a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la reclusione fino a due mesi e con la multa da lire un milione a sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» ovvero «indicazioni geografiche protette» come «ragione sociale» o come «ditta», «cantina», o «fattoria» o loro

indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a dodici milioni. La disposizione si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOC, DOCG e IGT.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 27, nella rubrica dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 1, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 4, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 6, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche»; inoltre, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «2 anni».

27.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo la parola: «produce» inserire la parola: «, vende,» e sopprimere la «o».

27.2

MICOLINI

Al comma 4, sostituire le parole da: «stesso sia» fino alla fine del comma con le parole: «non abbia concorso nel reato».

Al comma 5, sostituire le parole: «la reclusione» con le parole: «l'arresto» e le parole: «la multa» con le parole: «l'ammenda».

27.3

MICOLINI

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.1. Avverto la Commissione che l'emendamento 27.3 tende ad introdurre nel testo originario le modifiche suggerite dalla Commissione giustizia.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 27.

*(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche)*

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria» o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

È approvato.

Art. 28.

(Omissioni di denunce e falsità)

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, dichiarare un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a dodici milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «frazione di ettaro» aggiungere le parole: «superiore a dieci are».

28.1

EMO CAPODILISTA, LOPS

Al comma 2, penultima riga, sostituire le parole: «due» e «dodici» rispettivamente con «uno» e «sei».

28.2

EMO CAPODILISTA

EMO CAPODILISTA. L'emendamento 28.1 tende a semplificare la norma, evitando che nel computo della multa vengano prese in considerazione delle porzioni troppo esigue.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1.

È approvato.

EMO CAPODILISTA. La multa prevista dall'articolo, da due a dodici milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza, mi sembra eccessiva; con l'emendamento 28.2 propongo di ridurla alla metà.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 29.

(Violazioni in materia di etichettatura)

1. Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque contenenti vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» ovvero ad «indicazione geografica protetta», è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a sei milioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

29.1

MICOLINI

Dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

29.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 29.2.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 30.

(Sanzioni accessorie)

1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

È approvato.

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e 24 maggio 1967, n. 506.

2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di vini di cui alla presente legge.

3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica protetta.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini a DOCG e a DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

31.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ringrazia il relatore Micolini, il senatore Margheriti e tutta la Commissione per il lavoro veramente proficuo svolto nella giornata di oggi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 23,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA MARISA NUDDA